OGGETTO: La presente circolare, preparata dal Dott. Federico Venturi, tratta le principali novità legislative e propone alcuni approfondimenti sui più recenti temi di fiscalità internazionale, con particolare attenzione alle comunicazioni e delibere dell'OCSE e delle Istituzioni della Comunità Europea.

La circolare copre il periodo: giugno 2019 – novembre 2019.

	INDICE	
1	<u>UNIONE EUROPEA</u>	4
1.1.	Council revises its Eu list of non-cooperative Jurisdictions	4
	Comunicato del 10 ottobre 2019	
2	GIURISPRUDENZA COMUNITARIA	4
2.1	Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Direttiva 90/434/CEE - Direttiva 2009/133/CE articolo 8 –plusvalenze relative a operazioni di scambio di titoli – cessione di titoli ricevuti all'atto dello scambio–plusvalenza collocata in differimento di imposta – tassazione degli azionisti – assoggettamento a imposta secondo regole diverse quanto alla base imponibile e all'aliquota – abbattimenti della base imponibile che tengono conto del periodo di detenzione dei titoli.	4
	Sentenza del 18 settembre 2019. Cause riunite C-662/18 e C-672/18, AQ (C-662/18), DN (C-672/18) contro Ministre de l'Action et des Comptes publics	
2.2.	Rinvio pregiudiziale – Sistema Comune d'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/ce— vendita di un terreno sul quale, al momento della cessione, si trova un fabbricato – qualificazione –articoli 12 e 135 –nozione di "terreno edificabile" – nozione di "fabbricato" – valutazione della realtà economica e commerciale – valutazione degli elementi oggettivi – intenzione delle parti.	5
	Sentenza del 4 settembre 2019. Causa C-71/18, Skatteministeriet contro KPC Herning	
2.3.	Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) – Sesta Direttiva 77/388/CEE - Esenzioni - Articolo 13, parte b, lettera d), punto 3 - Operazioni relative ai pagamenti - Servizi forniti da una società a una banca per la gestione di distributori automatici di banconote.	6
	Sentenza del 3 ottobre 2019. Causa C-42/18, Finanzamt Trier contro Cardpoint GmbH, succeduta alla Moneybox Deutschland GmbH	
2.4.	Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d) - Operazioni relative alla concessione, alla negoziazione nonché alla gestione di crediti - Operazioni relative ai crediti, ad eccezione del recupero di crediti - Cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di una posizione processuale nell'ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice.	7

	Sentenza del 17 ottobre 2019. Causa C-692/17, Paulo Nascimento Consulting -		
	Mediação Imobiliária Lda contro Autoridade Tributária e Aduaneira		
	District Picture Parallel Institute Programme		
2.5.	Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 146 – Esenzioni all'esportazione – Nozione di "cessione di beni" – Articolo 131 – Condizioni stabilite dagli Stati membri – Principio di proporzionalità – Principio della neutralità fi scale – Prove – Frode – Prassi di uno Stato membro consistente nel negare il diritto all'esenzione qualora l'acquirente dei beni esportati non sia identificato. Sentenza del 17 ottobre 2019. Causa C-653/18, Unitel sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie	7	
	·		
3	NORMATIVA E PRASSI	9	
3.1.	Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell'evasione		
	Circolare n. 19/E dell'8 agosto 2019		
3.2.	3.2. Esenzione da ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti medio e lungo termine alle imprese - Articolo 26, comma 5-bis, del D.P.R. 2 settembre 1973, n. 600.		
	Risoluzione Ministeriale n. 76/E del 12 agosto 2019		
3.3. Non applicazione della ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari - Articolo 3.3. comma 3, decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 - Articolo 11, comma 1, let legge 27 luglio 2000, n. 212			
	Risposta n.385 del 18 settembre 2019		
3.4.	D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124, rubricato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"	11	
	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019, n.252		
4	GIURISPRUDENZA NAZIONALE, PROVVEDIMENTI ED INTERPRETAZIONI MINISTERIALI	11	
4.1.	Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili di fonte estera – Art. 1, comma 1006, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 27, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600	11	
	Risoluzione Ministeriale n. 61 del 26 giugno 2019		
4.2.	Esenzione dalle ritenute sugli interessi ex articolo 26-quater del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600 – beneficiario effettivo – cessione del credito a titolo di garanzia.	12	
	Risoluzione Ministeriale n. 88/E del 18 ottobre 2019		
4.3.	Determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), nella formulazione in vigore fi no al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, nell'ipotesi di fusione in entrata di società	12	

	residente in Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (cc.dd. Paesi white list).	
	Risoluzione Ministeriale n. 92/E del 5 novembre 2019	
4.4.	Istanze di interpello (Sintesi del periodo 1-15 Novembre)	13
	Risposta n.473 e n.464	
4.5.	Istanze di interpello (Sintesi del periodo 16-30 Novembre)	13
	Risposta n.497	

1. <u>UNIONE EUROPEA</u>

1.1. Council revises its Eu list of non-cooperative Jurisdictions

Come si legge sul sito della Commissione Europea, il 10 ottobre 2019 "the Council found United Arab Emirates, Albania, Costa Rica, Serbia, Switzerland and Mauritus compliant with all its commitments and removed them from the EU list completely. Marshall Islands moved from the black list to the grey list".

Pertanto, al 10 Ottobre 2019 la situazione era la seguente:

Black list (Annex I)	Grey list (Annex II)
American Samoa, Belize, Fiji, Guam, Oman,	Anguilla, Antigua and Barbuda, Armenia,
Samoa, Trinidad and Tobago, Vanuatu, US	Australia, Bahamas, Barbados, Bermuda,
Virgin Islands	Bosnia and Herzegovina, Botswana, British
	Virgin Islands, Cabo Verde, Curacao, Cayman
	Islands, Cook Islands, Eswatini, Jordan,
	Maldives, Marshall Islands, Morocco,
	Mongolia, Montenegro, Namibia, North
	Macedonia, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts and
	Nevis, Saint Lucia, Seychelles, Thailand,
	Turkey and Vietnam

Il lavoro compiuto dall'UE in materia di giurisdizioni non cooperative si inserisce nel quadro dell'attività del Gruppo UE "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" istituito il 9 marzo 1998 dal Consiglio ECOFIN. Secondo tale Codice di Condotta "vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le misure fi scali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato".

Il Codice di Condotta non è uno strumento giuridicamente vincolante, ma rappresenta un impegno politico degli Stati Membri a riesaminare, modificare, ovvero abolire le misure fi scali che costituiscono una concorrenza fiscale dannosa (processo di smantellamento), e astenersi dall'introdurne di nuove in futuro (processo di mantenimento dello status quo). Sebbene il Codice di Condotta fosse inizialmente incentrato sugli Stati Membri UE, questi ultimi si sono impegnati a promuovere l'adozione dei suoi principi nei Paesi Terzi, nonché nei territori in cui non si applicano i Trattati UE.

2. GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

2.1. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Direttiva 90/434/CEE - Direttiva 2009/133/CE articolo 8 –plusvalenze relative a operazioni di scambio di titoli – cessione di titoli ricevuti all'atto dello scambio–plusvalenza collocata in differimento di impostatassazione degli azionisti – assoggettamento a imposta secondo regole diverse quanto alla base imponibile e all'aliquota – abbattimenti della base imponibile che tengono conto del periodo di detenzione dei titoli.

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione dell'art. 8 della Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fi scale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo e agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una

SCE tra Stati membri e dell'art. 8 della Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati Membri diversi.

I fatti all'origine delle controversie principali vertono su operazioni che coinvolgono società aventi sede in un unico Stato membro (i.e. la Repubblica Francese).

I giudici comunitari, dopo aver commentato le relative norme francesi e le citate Direttive, hanno precisato che una misura consistente nell'accertare la plusvalenza derivante dall'operazione di scambio di titoli, e nel differire il fatto generatore dell'imposta su tale plusvalenza fino all'anno in cui si verifica l'evento che pone fine a tale differimento di imposta, costituisce unicamente una «tecnica» che rispetta il principio di neutralità fiscale, "in quanto fa sì che l'operazione di scambio di titoli non dia luogo, di per sé, ad alcuna imposizione di detta plusvalenza" (cfr. Sentenza Jacob e Lassus). Il differimento del fatto generatore dell'imposta sulla plusvalenza relativa ai titoli scambiati implica che l'imposizione della medesima plusvalenza segua le norme tributarie, nonché l'aliquota in vigore alla data in cui si verifica tale fatto generatore: "ne consegue che, se a tale data la normativa tributaria di cui trattasi prevede un regime di abbattimento in ragione del periodo di detenzione dei titoli, la plusvalenza collocata in differimento di imposta deve del pari beneficiare di un simile regime di abbattimento, alle stesse condizioni di quelle che sarebbero state applicate alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata al momento della cessione dei titoli esistenti prima dell'operazione di scambio, se quest'ultima non avesse avuto luogo".

Sulla base di tali premesse, è stato precisato che "L'articolo 8, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, e l'articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un'operazione di scambio di titoli, essi richiedono che, alla plusvalenza relativa ai titoli scambiati e collocata in differimento di imposta nonché a quella derivante dalla cessione dei titoli ricevuti in cambio, sia applicato lo stesso trattamento fiscale – con riferimento all'aliquota d'imposta e all'applicazione di un abbattimento fiscale per tener conto del periodo di detenzione dei titoli - di quello che sarebbe stato applicato alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata all'atto della cessione dei titoli esistenti prima dell'operazione di scambio, se quest'ultima non avesse avuto luogo".

2.2. Rinvio pregiudiziale – Sistema Comune d'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) –Direttiva 2006/112/ce– vendita di un terreno sul quale, al momento della cessione, si trova un fabbricato – qualificazione –articoli 12 e 135 –nozione di "terreno edificabile" – nozione di "fabbricato" – valutazione della realtà economica e commerciale – valutazione degli elementi oggettivi – intenzione delle parti.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 12 e 135 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 ed è stata presentata nell'ambito di una controversia tra lo Skatteministeriet (Ministero delle Finanze, Danimarca) e la KPC Herning A/S, società di diritto danese, in merito all'IVA da versare per la cessione di un bene immobile.

La Corte di Giustizia UE si è soffermata sul tema delle prestazioni uniche, ovvero accessorie. In particolare, è stato ritenuto che una prestazione deve essere considerata unica quando due o più elementi, ovvero atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare

oggettivamente un'unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (cfr. Sentenza Sequeira Mesquita).

Una prestazione, invece, deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, "bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore" (cfr. Sentenza Mailat).

Per quanto concerne la qualificazione della vendita di un fondo con un fabbricato esistente del quale è prevista la demolizione parziale o totale, si segnalano (anche) le seguenti Sentenze:

- Sentenza del 19 novembre 2009, Don Bosco Onroerend Goed; la Corte ha qualificato la cessione del bene immobile, nonché la demolizione del fabbricato esistente come un'unica operazione di cessione di un terreno non edificato;
- Sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt: è stato precisato che, nonostante la connessione economica di tutte le operazioni poste in essere e la loro finalità comune (i.e. edificazione di un fabbricato sul terreno acquisito) non occorreva qualificarle come un'operazione unica.

Nella Sentenza in commento, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che "l'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafi 2 e 3, nonché l'articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e k), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un'operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di tale cessione, un fabbricato non può essere qualificata come cessione di un «terreno edificabile» quando tale operazione è economicamente indipendente da altre prestazioni e non forma, con queste ultime, un'unica operazione, anche se l'intenzione delle parti era che il fabbricato fosse totalmente o parzialmente demolito per fare posto ad un nuovo fabbricato".

2.3. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) – Sesta Direttiva 77/388/CEE - Esenzioni - Articolo 13, parte b, lettera d), punto 3 - Operazioni relative ai pagamenti - Servizi forniti da una società a una banca per la gestione di distributori automatici di banconote.

L'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che non rientra in una operazione relativa ai pagamenti esente dall'imposta sul valore aggiunto, prevista da tale disposizione, la prestazione di servizi fornita a una banca che gestisce distributori automatici di banconote, consistente nel rendere e nel mantenere operativi tali distributori, nel rifornirli, nell'installare in essi hardware e software al fine di leggere i dati delle carte bancarie, nel trasmettere una richiesta di autorizzazione al prelievo di contante alla banca che ha emesso la carta bancaria utilizzata, nell'erogare il contante richiesto e nel registrare le operazioni di prelievo.

La domanda di pronuncia pregiudiziale, che verte sull'interpretazione dell'art. 13, parte b, comma d), punto 3, della Sesta Direttiva IVA, è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Finanzamt Trier (Ufficio delle Imposte tedesco) e la Cardpoint GmbH, succeduta alla Moneybox Deutschland GmbH, in merito al rifiuto di accordare alla Cardpoint una esenzione da IVA per determinate prestazioni fornite a una banca, relative alla gestione di distributori automatici di banconote.

I Giudici comunitari in via preliminare hanno premesso che un prelievo da un distributore automatico di banconote costituisce un servizio di pagamento ai sensi del diritto unionale; inoltre, è

stato precisato che per le operazioni relative ai pagamenti possono ritenersi valide le riflessioni relative alle operazioni relative ai giroconti (cfr. la Sentenza SDC).

Per essere qualificati come operazione relativa ai pagamenti, ai sensi dell'art. 13, parte b, comma d), punto 3, della Sesta Direttiva, i servizi in argomento "devono formare un insieme distinto, valutato in modo globale, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento e, quindi, che operi il trasferimento di fondi e implichi modifiche giuridiche ed economiche". Nello specifico, bisogna distinguere il servizio esente ai sensi della Sesta Direttiva dalla fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica (cfr. la Sentenza Bookit).

Il criterio che consente di distinguere una operazione idonea a operare trasferimenti di fondi e a implicare modifiche giuridiche ed economiche (che rientra nell'esenzione prevista nella disposizione citata) da una operazione che non è in tal senso idonea (e che quindi non rientra in essa) consiste nel sapere se l'operazione trasferisca, in modo effettivo o potenziale, la proprietà dei fondi ovvero sia idonea a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un trasferimento di tal genere (cfr. v., in tal senso, la citata Sentenza Bookit, nonché la Sentenza DPAS).

2.4. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d) - Operazioni relative alla concessione, alla negoziazione nonché alla gestione di crediti – Operazioni relative ai crediti, ad eccezione del recupero di crediti – Cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di una posizione processuale nell'ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 135, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, ed è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda e l'Autoridade Tributária e Aduaneira (Autorità tributaria e doganale, Portogallo), in merito all'IVA dovuta sulla cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, della posizione processuale detenuta dalla Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda in un'azione esecutiva per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del Giudice.

È stato precisato che "l'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione che esso prevede per le operazioni relative alla concessione, alla negoziazione o alla gestione di crediti non si applica ad un'operazione che consiste, per il soggetto passivo, nella cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua posizione processuale nell'ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice e il cui pagamento è stato garantito da un diritto su un bene immobile pignorato aggiudicatogli".

2.5. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 146 – Esenzioni all'esportazione – Nozione di "cessione di beni" – Articolo 131 – Condizioni stabilite dagli Stati membri – Principio di proporzionalità – Principio della neutralità fi scale – Prove – Frode – Prassi di uno Stato membro consistente nel negare il diritto all'esenzione qualora l'acquirente dei beni esportati non sia identificato.

L'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 131 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a

una prassi nazionale, come quella di cui al procedimento principale, consistente nel ritenere in tutti i casi che non si configuri una cessione di beni, ai sensi di questa prima disposizione, e nel negare di conseguenza il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora i beni interessati siano stati esportati fuori dell'Unione europea e, successivamente alla loro esportazione, le autorità tributarie abbiano constatato che l'acquirente dei medesimi beni era non già il soggetto menzionato nella fattura redatta dal soggetto passivo, bensì un ente diverso che non è stato identificato. In simili circostanze, il beneficio dell'esenzione dall'IVA prevista all'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva in parola deve essere negato se l'assenza di identificazione dell'effettivo acquirente impedisce di dimostrare che l'operazione in questione costituisce una cessione di beni, ai sensi della medesima disposizione, o se è dimostrato che il suddetto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione in questione rientrava nell'ambito di una frode commessa a danno del sistema comune dell'IVA. La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che, qualora, in simili circostanze, sia negato il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista all'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2006/112, si deve giudicare che l'operazione in questione non costituisce un'operazione imponibile e che, pertanto, essa non conferisce il diritto al beneficio della detrazione dell'IVA assolta a monte.

La domanda di pronuncia pregiudiziale, relativa all'interpretazione dell'art. 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'art. 131 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Unitel sp. z o.o. e il Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Ufficio delle Imposte Varsavia), in relazione ad un diniego di esenzione dall'IVA per esportazioni di beni al di fuori dell'Unione europea effettuate nel 2007.

I Giudici comunitari hanno osservato che in base a quanto disposto dall'art. 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della citata Direttiva IVA, gli Stati Membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto, oppure da un acquirente o per suo conto, fuori dell'Unione. Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'art. 14, paragrafo 1, della citata Direttiva, ai sensi del quale si considera cessione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario (cfr. le Sentenze BDV Hungary Trading, Vinš).

A giudizio della Corte, dal temine "spediti" impiegato all'art. 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della Direttiva deriva che l'esportazione di un bene si perfeziona, e l'esenzione della cessione all'esportazione diviene applicabile, quando:

- il potere di disporre di tale bene come proprietario è stato trasferito all'acquirente;
- il fornitore prova che detto bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell'Unione Europea, e:
- il bene, in seguito a tale spedizione o trasporto, ha lasciato fisicamente il territorio dell'Unione.

È stato, altresì, precisato che la nozione di cessione di beni ha un carattere obiettivo e "si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l'amministrazione tributaria sia obbligata a procedere a indagini per accertare la volontà del soggetto passivo in questione o di tener conto dell'intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, Dixons Retail, C-494/12, EU:C:2013:758, punto 21 e giurisprudenza ivi citata)".

La Corte è intervenuta anche sulla tematica della violazione dei requisiti formali e sul diniego di esenzione dall'IVA (cfr. la Sentenza Cartrans Spedition).

3. NORMATIVA E PRASSI

3.1. Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale e sull'attività relativa alla consulenza, al contenzioso e alla tutela del credito erariale.

La Circolare ha fornito chiarimenti in relazione all'attività di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale e all'attività di consulenza (i.e trattazione delle istanze di Interpello) da parte dell'Agenza delle Entrate.

In particolare, le indicazioni fornite riguardano sia le persone fi siche sia le imprese, anche con riferimento alle attività a rilevanza internazionale. In tale ambito, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta (anche) sulla cooperazione amministrativa in campo fiscale, sull'utilizzo dei dati provenienti dallo scambio automatico di informazioni, sugli Accordi preventivi e la risoluzione delle controversie fiscali internazionali e sul regime agevolativo Patent Box.

Per quanto concerne lo scambio automatico di informazioni, è stato precisato che negli ultimi anni si è assistito ad una evoluzione delle forme di scambio di informazioni automatizzato relativo, in particolare:

- informazioni di natura reddituale (cfr. la Direttiva 2011/16/UE, DAC1);
- informazioni su conti finanziari, secondo il Common Reporting Standard (CRS). Nella Circolare si legge che "si tratta di informazioni su conti finanziari detenuti da persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, contenenti l'identificazione del conto, il relativo saldo e gli eventuali redditi sullo stesso accreditati, che vengono scambiate sulla base sia della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC2), sia dei pertinenti Accordi multilaterali e bilaterali";
- ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Queste informazioni sono scambiate, in via spontanea, sulla base dell'Azione BEPS 5, e automaticamente sulla Base di quanto previsto dalla Direttiva 2015/2376/UE (DAC3);
- informazioni provenienti dal Country-by-Country reporting (CbCR) cfr. la Direttiva 2016/881/UE (DAC4), che ha trasposto nell'Unione Europea il framework dell'Azione BEPS 13.

La Circolare ha fornito chiarimenti anche relativamente agli interpelli per i nuovi investimenti (di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147) - commentati nella Circolare Ministeriale n. 25/E/2016 - e al regime di adempimento collaborativo (c.d. cooperative compliance)¹.

3.2. Esenzione da ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese - Articolo 26, comma 5-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

¹ I requisiti di accesso a tale regime sono stabiliti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 e dal punto 2 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016.

La Risoluzione è intervenuta sull'art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, specificando che, sotto il profilo soggettivo, tra i soggetti esteri nei cui confronti trova applicazione la misura agevolativa (i.e. esenzione da ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese) prevista dal citato comma 5-bis rientrano gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti. Come precisato nella Circolare Ministeriale 1° marzo 2002, n. 23/E, per investitore istituzionale estero "si intende l'ente che, indipendentemente dalla veste giuridica e dal trattamento tributario cui i relativi redditi sono assoggettati nel Paese in cui lo stesso è costituito, ha come oggetto della propria attività l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi".

Rilevano soltanto gli investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti; la vigilanza deve essere verificata indifferentemente con riferimento al soggetto investitore, ovvero al soggetto incaricato della gestione, a seconda del modello di vigilanza prudenziale che è adottato nel Paese in cui l'organismo è istituito (cfr. le Circolari Ministeriali n. 2/E/2012 e n. 19/E/2013). Inoltre, gli investitori istituzionali esteri devono essere costituiti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni - Paesi "White list" - di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni.

Nel caso di specie², l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i Fondi esteri possano rientrare tra gli investitori istituzionali esteri a cui fa riferimento il citato comma 5-bis in considerazione del fatto che si tratta di OICR esteri:

- costituiti nella forma giuridica di limited partnership;
- istituiti nel Regno Unito;
- il cui soggetto gestore è una società istituita nel Baliaggio di Guernsey e soggetto;
- alla vigilanza della GFSC.

Non applicazione della ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari - Articolo 7, comma 3, 3.3 decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio

2000, n. 212

L'Interpello ha approfondito il tema della (mancata) applicazione della ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari, precisando che ai fini fiscali il comma 3 dell'art. 7 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351 prevede un regime di non imponibilità relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nel Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. White List). Gli OICR esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, "presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso". Al riguardo, si osserva che come precisato nella Risoluzione Ministeriale n.54/2013 il regime di non imponibilità si applica

² Che può essere sintetizzato nei termini che seguono. Il soggetto istante è una società di gestione con sede legale in Guernsey che gestisce fondi d'investimento costituiti nella forma di limited partnership di diritto inglese; l'attività del gestore è autorizzata e vigilata dalla Guernsey Financial Services Commission (GFSC). I Fondi intendono investire in società operante nel campo del trasporto marittimo.

anche qualora l'investitore estero partecipi, unitamente ad investitori esteri con i medesimi requisiti, in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l'investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi White Listed.

3.4. D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124, rubricato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"

Il D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124, rubricato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 n. 252.

Si commentano una delle principali novità.

Trust (art. 13)

L'art. 13 ha modificato gli artt. 44 e 45 del TUIR, risolvendo alcune problematiche di carattere interpretativo e operativo relative all'imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Nello specifico, è stato previsto che per quanto concerne i redditi provenienti da trust opachi esteri – per i quali spesso i beneficiari italiani sono impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle riferibili al reddito - nel caso di impossibilità ad operare siffatta distinzione le attribuzioni dei trust esteri che possono dar luogo a redditi imponibili (ai sensi dell'art. 44, lettera g-sexies del TUIR) sono considerate redditi per l'intero ammontare.

4. <u>GIURISPRUDENZA NAZIONALE, PROVVEDIMENTI ED INTERPRETAZIONI</u> <u>MINISTERIALI</u>

4.1. Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili di fonte estera – Art. 1, comma 1006, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 27, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Il documento di prassi si è soffermato sull'applicazione del regime transitorio alle delibere di utili di fonte estera (cfr. art. 1, comma 1006, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 27, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), con particolare rifermento al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'impresa, che derivano dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate. Ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni è stata estesa la stessa aliquota (nella misura del 26%), nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate, mediante l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta, ovvero dell'imposta sostitutiva.

Come previsto dal comma 1005 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018, tale disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018; tuttavia, il Legislatore con il successivo comma 1006 ha introdotto una deroga a tale principio generale, prevedendo un regime transitorio "al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017".

Di conseguenza, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'Imposta sul Reddito delle Società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Decreto Ministeriale del 26 maggio 2017.

4.2. Esenzione dalle ritenute sugli interessi ex articolo 26-quater del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600 – beneficiario effettivo – cessione del credito a titolo di garanzia.

Sono stati forniti chiarimenti in relazione alla spettanza dell'esenzione dalle ritenute di cui all'art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973 agli interessi che la società risultante dall'operazione di fusione - a seguito di un'operazione di "merger leveraged buy-out - MLBO") - corrisponderà alla società controllante della Newco (di seguito, anche "Alfa") in relazione a un prestito intercompany concesso al fine di finanziare, in parte, l'acquisizione della società Target.

Nello specifico, sono stati chiesti alcuni chiarimenti con riferimento alla nozione di "beneficiario finale" degli interessi che maturano su un "shareholding loan" che è stato concesso dalla società controllante non residente alla Newco italiana, "quale fonte di finanziamento dell'acquisizione con indebitamento della Target residente nel territorio dello Stato". Nel caso di specie, il credito vantato da Alfa nei confronti della controllata in relazione al prestito concesso è stato oggetto di una cessione a titolo di garanzia agli obbligazionisti sottoscrittori di altro prestito obbligazionario emesso dalla Newco al fine di acquisire ulteriore provvista finanziaria per la citata operazione di MLBO.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver commentato i presupposti applicativi dell'art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973, ha sottolineato che una società riveste la qualifica di beneficiario effettivo qualora abbia la titolarità, nonché la disponibilità del reddito percepito, e tragga un proprio beneficio economico dall'operazione di finanziamento posta in essere. Inoltre, la società beneficiaria deve svolgere una reale e genuina attività economica (i.e. deve essere effettivamente radicata nel tessuto economico del Paese di insediamento e, come ricordato con Circolare Ministeriale n. 6/E/2016, non deve fungere da mera "conduit" con riferimento alla singola transazione).

Sulla nozione di beneficiario effettivo bisogna tener conto anche dei contributi forniti dai giudici comunitari nelle Sentenze del 26 febbraio 2019, nelle Cause riunite N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Danmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-299/16).

Sulla base di tali premesse, tenuto conto delle peculiarità delle operazioni poste in essere, è stato precisato che la società Alfa "è priva della titolarità e disponibilità dei crediti nascenti dal contratto di finanziamento, circostanza che non consente di riconoscerle la qualifica di "beneficiario finale" come previsto dal comma 4, lettera c), n. 1 dell'articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973".

4.3. Determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), nella formulazione in vigore fi no al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, nell'ipotesi di fusione in entrata di società residente in Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (cc.dd. Paesi white list).

La Risoluzione è intervenuta sull'art. 166-bis del TUIR - con riferimento alla formulazione in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 - rubricato "Trasferimento della

12

³ Come si evince anche dal contratto di cessione dei crediti a titolo di garanzia, commentato a pag. 6 della Risoluzione.

residenza nel territorio dello Stato", di recente modificato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (le cui disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018). Nel caso di specie, è stato chiesto di conoscere se nell'ipotesi di fusione per incorporazione in entrata, avvenuta nel 2018, di una società residente in uno Stato incluso nella White List (di cui al Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239) "il valore di ingresso delle attività e delle passività trasferite in Italia per effetto dell'operazione straordinaria possa essere rinvenuto automaticamente nel valore attribuito in sede di determinazione dell'exit tax dovuta nello Stato di provenienza, essendo quest'ultimo conforme ai criteri elaborati dall'OCSE per l'individuazione del prezzo in coerenza con il principio di libera concorrenza (c.d. "arm's length principle")". In buona sostanza, il documento di prassi ha precisato che con riferimento ai soggetti che provengono da Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (cfr. elencazione fornita dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996, nella formulazione vigente per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 - e tuttora valida) le attività e passività in ingresso sono valorizzate ai fini fiscali sulla base del relativo valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR. Come chiarito nella Risoluzione Ministeriale n. 69/E/2016, il citato criterio del valore normale trova applicazione anche qualora il trasferimento nel territorio dello Stato si verifica "a seguito e per effetto di una fusione con una società italiana", e opera a prescindere dal pagamento di una exit tax nello Stato di "uscita".

La Risoluzione ha anche fornito chiarimenti in relazione alla rilevanza fiscale del disavanzo da fusione che la società incorporante ha allocato contabilmente ad Avviamento. Sul tema è stato precisato che "si ritiene, quindi, che debba escludersi che per le operazioni precedenti all'entrata in vigore del nuovo articolo 166-bis del Tuir la posta de qua [Avviamento] assuma rilevanza in via automatica, ai sensi dell'articolo 166-bis del Tuir, e ciò a prescindere dalla circostanza che la stessa abbia scontato l'imposizione nel Paese estero di provenienza in sede di exit tax" (cfr. anche la Risoluzione Ministeriale n. 69/E/2016).

4.4. Istanze di interpello (Sintesi del periodo 1-15 Novembre)

Si segnalano inoltre le Risposte n. 473 (Trattamento fiscale delle distribuzioni effettuate da una Fondazione di famiglia del Liechtenstein a beneficiari residenti in Italia), n. 464 (Donazione di beni immobili presenti nel territorio italiano a favore di residente all'estero).

4.5. Istanze di interpello (Sintesi del periodo 16-30 Novembre)

Nella Risposta n. 497 è stato precisato che con riferimento al requisito della residenza estera qualora il periodo di iscrizione all'AIRE risulti insufficiente o detta iscrizione non risulti affatto, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5-ter dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 per il quale "i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a) [omissis]".

Predisposto a cura del Dott. Federico Venturi, con il cortese aiuto della Dott.ssa Vanessa Castelli